**TRE CONSIGLI DI STATO[[1]](#footnote-1)**

**Comparando le istituzioni della giustizia amministrativa: la Francia, il Belgio, l’Italia**

**di Filippo Patroni Griffi**

**Premessa**

Non credo costituisca compito mio in questa introduzione effettuare una vera e propria comparazione di diritto positivo tra i “magnifici tre” di oggi; credo sia piuttosto opportuno evocare alcune tematiche comuni, in senso convergente o divergente, della "giustizia amministrativa".

Il dato di fondo che credo si possa cogliere è che oggi i sistemi di giustizia nei confronti dei poteri pubblici siano caratterizzati da due elementi in (apparente) contrasto: una sostanziale convergenza delle tutele, l’esistenza in Europa di formule organizzative tanto diversificate di giustizia amministrativa, da rendere improprio l’uso dello stesso termine “modello”.

Nell’introdurre un convegno di taglio comparatistico, quindi, col termine “giustizia amministrativa” intenderemo un insieme di rimedi predisposti da un sistema costituzionale per garantire la protezione delle situazioni soggettive nei confronti dei poteri pubblici, e al tempo stesso la corrispondenza della loro azione ai requisiti di legittimità.

**1. La giustizia amministrativa in Europa**

La giustizia amministrativa ‒ realizzatasi, nei vari paesi, ciascuno secondo le proprie tradizioni culturali e gli ideali politici prevalenti, in definitiva secondo la propria storia ‒ rappresenta il punto di approdo di una faticosa mediazione tra garanzie individuali e discrezionalità degli apparati amministrativi, tra potere giudiziario e potere amministrativo.

La sua storia e i suoi sviluppi, così come lo stesso regime sostanziale dell’attività amministrativa, sono legati, nella fase genetica dello Stato di diritto, alle due diverse concezioni che il «principio della separazione dei poteri» ha conosciuto, nell’esperienza anglosassone ed in quella europea continentale, pur entrambe radicate nell’alveo del costituzionalismo liberale.

Nei sistemi angloamericani, la *supremacy of the law* (e la sovranità del Parlamento) implica che l’amministrazione operi secondo schemi di diritto comune, con l’esclusione di un diritto speciale che contempli forme di supremazia delle amministrazioni pubbliche. Se il diritto è comune, anche il giudice non può che essere comune.

La suggestione di questa linea di pensiero concorse a determinare la scelta della giurisdizione unica nella costituzione belga del 1831 e nella legge italiana del 1865, abolitiva, nell’Italia unificata, dei contenziosi amministrativi degli Stati preunitari. Nel legislatore italiano del 1865, in particolare, la scelta veniva percepita come una soluzione di equilibrato compromesso tra le esigenze di garanzia per le libertà individuali e la necessità di riservare anche ai soggetti pubblici una sfera di autonomia insindacabile dal giudice.

Sull’altro versante, il modello francese della separazione dei poteri perveniva al conferimento all’amministrazione di una posizione di indipendenza del potere amministrativo, da cui non poteva che derivare, sul piano giustiziale, la conseguenza che «*juger l’administration c'est aussi administrer*». La configurazione di un’indipendenza originaria dell'apparato amministrativo e la costruzione del primato, della “supremazia” del potere amministrativo sono alla base della nascita del diritto amministrativo. L’impianto dualistico del sistema di giustizia amministrativa diviene all’epoca funzionale a tale dato strutturale del modello costituzionale-amministrativo.

Lo Stato di diritto non è concettualmente legato allo Stato a diritto amministrativo – intendendosi con questa espressione un sistema in cui le relazioni tra Stato e cittadino sono regolate da un diritto “speciale”‒ ma la riflessione sullo Stato di diritto è associata a quella dello Stato a diritto amministrativo, proprio perché, dal punto di vista storico, lo Stato di diritto è la evoluzione in senso liberale dello Stato assoluto Quest’ultimo conosceva solo il rapporto di supremazia del pubblico sul privato, del sovrano sull’individuo; ed è proprio riconoscendo valenza giuridica a tale rapporto che un diritto “speciale” rispetto al diritto comune assume autonomia come diritto che si impone a *entrambi* i soggetti del rapporto, al potere e al cittadino. Il merito storico del diritto amministrativo è quello di aver accompagnato la trasformazione dello Stato assoluto in Stato di diritto e di aver trovato uno sbocco in senso liberale alle relazioni tra cittadino e potere, dopo la separazione tra le due grandi famiglie giuridiche europee.

Pur nell'articolata complessità della storia politico-costituzionale europea, a partire dall'ultimo quarto del 1800, i sistemi di giustizia amministrativa subiscono un *trend* di marcata assimilazione. Il modello dualistico di tutela del privato nei confronti della pubblica amministrazione diviene dominante.

L’ordinamento italiano, dopo il celebre discorso di Spaventa all’Associazione costituzionale di Bergamo, che segue quello di Minghetti al congresso dei costituzionalisti a Napoli, si allinea al *trend* europeo con l'istituzione, nel 1889, della IV sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Anche nei paesi di *common law* si è verificata in misura imponente la penetrazione del diritto amministrativo, allo scopo di attrarre nell’area della *judicial review*, e quindi della sindacabilità dal giudice, materie prima ricondotte ai “privilegi della Corona”, una riserva di amministrazione in salsa anglosassone.

Nonostante le comuni ascendenze storiche ed ideologiche, le diverse realtà ordinamentali presentano ancora oggi morfologie divergenti.

a) Francia

Il sistema francese si qualifica come il capostipite e tuttora il paradigma dell’impianto dualistico di giurisdizione.

A partire dal celebre *arrêt Blanco* del 1873 al giudice amministrativo sono devolute tutte le vertenze in cui si faccia controversia dell'organizzazione dei soggetti pubblici e del loro funzionamento, si tratti di *puissance* o di *service*, sia svolta l’attività in forma autoritativa o contrattuale, salvo che il soggetto pubblico non ricorra al contratto di diritto privato anziché al *contrat administratif*.

La soluzione attualmente in uso è in sostanza quella che si incentra sul diritto applicabile, secondo la doppia correlazione diritto pubblico/giudice amministrativo, diritto privato/*juge judiciaire*, salvi i problemi specifici legati alla individuazione del diritto applicabile.

La risoluzione dei conflitti positivi o negativi tra le giurisdizioni compete al *Tribunal des Conflits*, che, con la legge 24 maggio 1872, ha sostituito il Consiglio di Stato nel ruolo che gli era stato assegnato dal regolamento del 5 nevoso dell'anno VIII. Il collegio del Tribunale è presieduto dal ministro Guardasigilli e composto da tre consiglieri di Stato e tre consiglieri di Cassazione eletti dai colleghi, da due altri membri e due supplenti eletti dai primi sette. Le designazioni hanno durata triennale e sono rinnovabili.

È nota la varietà dei tipi di giudizio emersi nel corso di due secoli. I principali sono:

i) il *contentieux de l'excès de pouvoir,* nato per costruzione pretoria, è indirizzato all'annullamento, nella forma pura (*contentieux de l'annulation*), nel qual caso vengono sanzionati i classici vizi dell'atto correlati ai suoi elementi costitutivi (incompetenza quanto al soggetto pubblico, violazione di legge quanto all'oggetto, *détournement de pouvoir* quanto alla causa, inesistenza o illegalità quanto ai motivi, vizi procedurali estrinseci quanto alla forma);

ii) il *contentieux de pleine juridiction* riunisce in sé il complesso dei rimedi residui, includendo (*recours ordinaire*) l'azione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale finalizzata al risarcimento del danno; il ricorso per la condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro, previo eventuale annullamento; il *recours en interprétation*, di tipo principale o incidentale; il contenzioso oggettivo definito speciale, come quello fiscale, elettorale o quello sulla demolizione di edifici pericolanti, nel quale il giudice amministrativo può revocare o modificare l'atto in contestazione.

È nota la tesi secondo cui i ricorsi *pour excès de pouvoir* e *de pleine juridiction*, cioè le due categorie di rimedi più significative sul piano qualitativo e quantitativamente più usate, avrebbero negli ultimi anni dato segno di avvicinarsi, non tanto sul piano procedurale, quanto per l'attenuarsi nel processo di annullamento della sua connotazione qualificante di «*procès fait à un acte*» e per l'apparizione in esso di elementi soggettivi che fanno pensare ad una cognizione del rapporto sottostante. È ormai prevalente nella dottrina francese la convinzione che non sia più possibile affermare che il *recours* sia uno strumento processuale rispondente ad un modello puro ed integro di *contentieux objectif*: quasi tutti i manuali specifici riconoscono che si sono via via, nel tempo, inseriti nel modello originario molti elementi *subjectifss*.

b)  Belgio

La carta costituzionale belga, risalente al 1831, ha codificato i princìpi di un modello di giustizia amministrativa incentrato sulla giurisdizione unica, ormai abbandonato, in favore dell’attuale impianto dualistico, a seguito delle incisive innovazioni introdotte dalla legge 23 dicembre 1946. La legge del 1946 è stata significativamente modificata con legge 23 giugno 1971 e coordinata con le varie modificazioni nel testo del 12-1-1973.

Il giudice ordinario è competente all'azione di condanna ai *dommages-intérêts* nei confronti della pubblica amministrazione, può disapplicare gli atti amministrativi, generali e non, quando l'illegalità venga lamentata in via di eccezione, e può conoscere dell'operato di soggetti pubblici che non si configuri come esercizio di un potere disciplinato dalla legge, ma quale mero comportamento.

La legge 23 dicembre 1946 ha riconosciuto al Consiglio di Stato una giurisdizione generale di annullamento degli atti delle autorità amministrative. Al sindacato generale di legittimità sugli atti amministrativi ha aggiunto, la *action en réparation* per i pregiudizi eccezionali cagionati da soggetti pubblici senza lesione di diritti civili e politici, dando così vita ad un complessivo sistema di giustizia amministrativa decisamente unico nel suo genere. Alla Corte di cassazione competono sia la cognizione delle impugnazioni degli *arrêts* del Consiglio di Stato per motivi di giurisdizione, sia la definizione dei conflitti di attribuzione.

c) Italia

Il modello monista e quello dualista attribuiscono entrambi le controversie «privatistiche» fra cittadini e amministrazione, cioè quelle nelle quali l'amministrazione non esercita potere pubblico e la sua azione è regolata dal diritto comune, al giudice ordinario, mentre divergono in relazione alle controversie «di diritto pubblico», cioè quelle che attengono all'esercizio di poteri amministrativi: : se la scelta monista affida anche queste controversie al giudice ordinario, la soluzione dualista, invece, le riserva ad un giudice speciale.

I sistemi dualisti richiedono dunque di affinare un criterio di riparto della giurisdizione fra i due ordini di giudici, che varia da un paese all'altro, ma, in genere, rimanda alla distinzione fra diritto pubblico e diritto privato, fra diritto amministrativo e diritto comune. La scelta dualista presuppone quella distinzione, ma al tempo stesso la rafforza, perché vi ricollega l’effetto pratico del riparto di giurisdizione.

In Italia però la situazione è più complessa e semmai si avvicina (forse per le comuni origini moniste) a quella belga. Il legislatore infatti non ha scelto né il modello monista, né quello dualista. O, meglio, li ha scelti entrambi, perché ha accolto prima l'uno e poi l'altro. Tuttavia la seconda scelta non è stata considerata in contrasto con la prima bensì in continuità, affermandosi l'idea che il giudice speciale, anziché sostituire il giudice ordinario, lo dovesse affiancare e integrare in ordine alla tutela del cittadino rispetto all'esercizio del potere amministrativo. Donde la concezione di una tutela che, all'interno delle stesse controversie di diritto pubblico, non fosse completamente assicurata da un solo giudice, ma costituisse il risultato dell'azione cumulativa di due giudici tra loro diversi e complementari. Ne è derivato un criterio di riparto più complicato e non coincidente completamente con la distinzione pubblico/privato, non essendo mai stata abbandonata l'idea — di ispirazione monista — che il giudice ordinario avesse un ruolo anche nella tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini lesi dall'esercizio del potere amministrativo, cioè nell'ambito delle controversie di diritto pubblico.

In più, in Italia come in Belgio e a differenza che in Francia, la soluzione dei conflitti è affidata alla Corte di cassazione, anche per un motivo storico: nel 1877, i conflitti riguardavano il giudice unico e l’apparato amministrativo, in quanto la Quarta Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale verrà istituita solo nel 1889.

Ancora, diversificata è la posizione dei Consigli di Stato come Corti supreme. Abbiamo sistemi con tre o due livelli di giudizio (o uno solo). Nei sistemi a tre livelli (es. Francia e Germania) è possibile, e anche “naturale”, attribuire funzioni “cassatorie” in senso tecnico alla Corte di vertice, limitando o eliminando l’esame del “fatto” e prevedendo filtri all’accesso; nei sistemi a due livelli, come quello italiano, è quasi inevitabile che la Corte di vertice assuma il duplice ruolo di Corte di ultima istanza e di giudice di appello, con la possibilità limitata di imporre filtri all’accesso.

Infine, in Italia le funzioni giurisdizionale oggi sono nettamente prevalenti rispetto a quelle consultive. Queste, se si eccettuano le decisioni dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, a metà tra i rimedi amministrativi e le competenze giurisdizionali, sono inferiori rispetto al Belgio e soprattutto alla Francia, e i soli pareri obbligatori sono quelli sui regolamenti del governo. Tuttavia in alcuni periodi anche recenti il Consiglio di Stato ha dato importanti contributi in alcune codificazioni di settore.

**2. L’evoluzione delle tutele**

Negli ordinamenti europei continentali la dinamica della tutela giurisdizionale è andata evolvendosi in correlazione con il divenire stesso dello Stato amministrativo, e per influsso del diritto europeo.

La vicenda storica della giustizia amministrativa denota una costante aderenza della sua evoluzione ai momenti di trasformazione e alle vicende dei poteri pubblici nella società.

Perché una cosa assumerei come centrale: il diritto amministrativo e la giurisdizione sui pubblici poteri denotano, storicamente e comparatisticamente, la qualità della democrazia amministrativa: le costituzioni democratiche nate nel dopoguerra puntano a garantire i diritti inviolabili della persona. Ma accanto a questi, e spesso intrinsecamente legati a questi, ci sono i diritti delle persone in quanto appartenenti a una comunità solidale, i diritti sociali, i diritti alle prestazioni amministrative, che costituiscono la misura concreta dei diritti riconosciuti alle persone. E parlo di persone, non di individui, e nemmeno solo di cittadini.

Il giudice amministrativo, di conseguenza, da giudice che “controlla” il potere per assicurare la protezione degli individui dal suo esercizio arbitrario si trasforma in giudice che garantisce, nei confronti dei poteri, pretese a prestazioni amministrative, a servizi.

Tra gli elementi rivelatori di questa trasformazione, presenti in tutti gli ordinamenti a diritto amministrativo, segnalo: la procedimentalizzazione dell’azione amministrativa; il declino dei moduli organizzativi di tipo gerarchizzato e dell'atto imperativo in favore di strumenti a carattere consensuale-collaborativo; l'estensione del novero delle posizioni tutelate, con particolare riguardo agli interessi collettivi, all'azione popolare, alla nuova azionabilità degli interessi generali; l’avvento dell'amministrazione di servizi; l’affermarsi della costituzione economica europea e con essa delle politiche di liberalizzazione e di implementazione della concorrenza.

E il sistema delle tutele nei confronti della pubblica amministrazione ha dovuto adattarsi a questa mutata realtà sostanziale.

Con il codice del processo amministrativo, il sistema italiano ha definitivamente abbandonato ogni residuo della concezione oggettiva del giudizio amministrativo di annullamento come strumento di controllo della legalità e la protezione degli interessi dei privati è divenuta centrale nel processo. Abbiamo ora un sistema sostanzialmente di azioni “atipiche”, in cui i poteri del giudice, sul versante dell’offerta, sono modellati sul fabbisogno di tutela, dal lato della domanda.

**3. Suprema Corte Amministrativa e funzione nomofilattica**

È comune rilevare che, nei giudizi riguardanti i rapporti di diritto pubblico, il ruolo creativo della giurisprudenza è tuttavia più spiccato che in altre branche del diritto.

Le ragioni risiedono nel diritto sostanziale, ovvero nell’utilizzo, ai fini della regolazione dei poteri pubblici, di modelli normativi “aperti”: aperti, sostanzialmente, alla determinazione in concreto dell’interesse pubblico nel farsi *in progress* dell’azione amministrativa nel confronto con i privati.

E di conseguenza il giudice amministrativo, nelle controversie in cui è in gioco il potere discrezionale, non “deduce”, ma “valuta” l’esigenza finalistica sottesa al quadro normativo per verificare che l’amministrazione abbia ben agito nel caso concreto; e lo fa applicando il test di ragionevolezza e proporzionalità, che costituiscono le declinazioni moderne del *detournement de pouvoir*.

Nel settore amministrativo vi è una ragione ulteriore che porta a ritenere ineludibile l’obiettivo di conciliare la portata «creativa e diffusa del diritto giurisprudenziale»[[2]](#footnote-2) con le esigenze di calcolabilità delle decisioni[[3]](#footnote-3): la capacità di “orientamento” del giudice amministrativo nei confronti della pubblica amministrazione, la capacità cioè di suggerire in modo stabile e autorevole le coordinate di legittimità dell’azione pubblica, rimuovendo tempestivamente prassi interpretative ondivaghe e arbitrarie.

In Italia, recenti riforme hanno rafforzato la funzione nomofilattica delle Sezioni unite della Corte di cassazione e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Non si tratta di irretire il diritto nel conservatorismo, ma di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di certezza e prevedibilità correlate al principio di legalità e i rischi connessi al carattere diffuso del potere giudiziario e alla descritta ampiezza degli spazi discrezionali riconosciuti al giudice, salvaguardando l’evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale.

L’esercizio e la distribuzione della funzione nomofilattica fra organismi diversi ha mostrato negli ultimi anni crescenti profili di criticità. L’esistenza di spazi di frizione tra Corti europee e Corti interne, e tra le stesse Corti interne, non deve stupire, in quanto, nell’ottica di un ordinamento integrato, e quindi soprattutto di quello dell’Unione, è inevitabile che le Corti a presidio di quell’ordinamento tendano ad assumere su di sé una funzione nomofilattica che è difficile raccordare con le attribuzioni svolte in funzione nomofilattica dalle Corti superiori nazionali.

Preoccupa invece dovere constatare che il compito assegnato alla Corte di Giustizia di assicurare l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto europeo si atteggia spesso “sia come strumento di ricomposizione dei diversi ordinamenti nazionali, sia come commodus discessus per il giudice nazionale che voglia rimettere in discussione il principio di diritto enunciato dal giudice superiore”[[4]](#footnote-4).

**4. Il dialogo tra le Corti per rafforzare la cittadinanza amministrativa europea**

I diritti e le tutele garantite dai sistemi di giustizia amministrativa contribuiscono all’edificazione di una vera e propria «cittadinanza amministrativa». Con questa espressione mi riferisco allo status di diritto pubblico consistente: nel riconoscimento dei diritti di prestazione collegati ai servizi pubblici organizzati dalla collettività (nazionale e locale); nella pretesa giuridicamente tutelata ad una qualità della vita sostenibile, sotto il profilo ambientale e intergenerazionale; negli strumenti giuridici che assicurano la proporzionalità e la sussidiarietà dell’interferenza dei pubblici poteri nello svolgimento delle attività private. Si tratta di posizioni soggettive riconducibili all’individuo per il fatto di essere “abitante” di una determinata realtà territoriale, senza imporre a questi la contemporanea assunzione dello status di cittadino nazionale. Assistiamo così al trascorrere da una cittadinanza civile e politica ad una cittadinanza sociale, nella quale, secondo una interessante impostazione teorica, il «*denizen*» (l’abitante) prende il posto del «*citizen*».

In questo scenario, le Corti, soprattutto quelle amministrative, assumono una rilevanza centrale nel processo di costruzione europea. In primo luogo, le Corti amministrative nazionali sono vicine a coloro che hanno a che fare con le istituzioni pubbliche e che si rivolgono, ancor prima che alle Corti europee, alle Corti nazionali per richiedere tutele nei confronti del potere pubblico. Sono, quindi, innanzitutto le Corti nazionali a conoscere i nuovi diritti e a dover fornire loro tutela effettiva.

In secondo luogo, i giudici amministrativi nazionali utilizzano tecniche di sindacato sulla correttezza dell’esercizio del potere pubblico sostanzialmente affini fra loro, fondate su clausole generali e princìpi, comuni alla famiglia continentale e a quella anglosassone, e che molto hanno aiutato nello sviluppo della giurisprudenza europea, priva di un quadro di riferimento sistematico capace di avere un valore “ordinante” delle numerose regole presenti nel diritto europeo.

Per rispondere a questa domanda di tutela effettiva da parte di una società civile che concorre a formare il diritto e non è solo destinataria di esso, le Corti si avvalgono degli strumenti offerti dalle tecniche di dialogo verticale –secondo il meccanismo di triangolazione con le Corti europee- e orizzontale tra Corti nazionali che applichino standard e princìpi comuni nel garantire la protezione delle persone nei confronti dei poteri pubblici che operano nell’Unione.

In questo modo, l’Europa delle persone, dei cittadini, delle imprese, del mercato si completa con l’Europa delle Corti europee intese come Corti nazionali che diventano “europee e nazionali” al tempo stesso, perché libertà e diritti in uno spazio europeo comune richiedono tutele adeguate a tale dimensione e omogenee al suo interno.

In definitiva, nei rapporti tra individuo e potere, le Corti amministrative, in dialogo tra loro e con le Corti sovranazionali europee, progressivamente elaborano princìpi di azione per i poteri pubblici e tutele nei loro confronti che rendono concreto il concetto di cittadinanza europea, accanto a quelle nazionali; questa “nuova cittadinanza” è correlata a un concetto di sovranità europea che va affiancandosi alle sovranità nazionali: un doppio livello di sovranità che supera la sua originaria configurazione di attributo di un soggetto “*superiorem non recognoscens*”[[5]](#footnote-5).

Le Corti, in definitiva, attraverso le diverse forme di dialogo, creano un patrimonio di valori e di princìpi che, se condivisi, fungono da collante tra le istituzioni e tra queste e i popoli nazionali nell’ottica di un popolo d’Europa garantito da un grado omogeneo di tutele effettive e sostanziali e, quindi, di una cittadinanza europea declinata in concreto su un piano sociale di “democrazia amministrativa”.

L’esame della giurisprudenza europea conforta l’impressione che la convergenza tra i sistemi giuridici avviene ad opera soprattutto delle Corti: giudici nazionali e Corti sovranazionali. In un momento di crisi europea e di forte disaggregazione dei valori originariamente condivisi dell’Unione europea, in un contesto politico istituzionale paurosamente debole dovuto all’illusione di creare un’Unione sulla sola base di istanze economiche e finanziarie senza preoccuparsi di fornire al processo di unione una solida legittimazione politica e democratica, il “dialogo tra le Corti” sta progressivamente dando corpo a un sempre più solido e condiviso sistema giuridico; evenienza non tanto paradossale se si pensa che è proprio nell’assenza di un legislatore comune che trova spazio un giudice, nemmeno semplice “inventore” ma creatore di regole, di princìpi, di diritto.

**5. Il ruolo del giudice amministrativo nella fase dell’emergenza e della ricostruzione**

La fase emergenziale ha fatto emergere una apparente contrapposizione: fra potere esecutivo (tutto votato all’efficienza) e quello della magistratura (interessato piuttosto all’affermazione di valori).

Secondo il Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE), la sfida principale posta dalla pandemia è stata quella di assicurare che l’emergenza nella sanità pubblica non venisse utilizzata come pretesto per la violazione dei diritti umani e che venissero applicate nuove misure giuridiche nel rigoroso rispetto degli obblighi in materia di diritti umani.

Nel quadro emergenziale, l’esigenza di dare risposta all’aumento dell’incertezza delle persone –un’incertezza “radicale”, direbbero Kay e King[[6]](#footnote-6), perché si accompagna a un qualcosa che non ci è noto- assegna al giudice amministrativo una importante responsabilità: quella di contribuire alla riduzione dell’incertezza ed alla ricostruzione della fiducia nella capacità dell’ordinamento di dare risposte effettive e immediate, adeguate ai tempi della mutevolezza della situazione sanitaria emergenziale.

All’inevitabile espansione dei poteri pubblici nella fase sia emergenziale sia della ricostruzione deve corrispondere un efficace sistema di giustizia amministrativa, in quanto è nel *proprium* degli impianti a diritto pubblico la costante aderenza dell’evoluzione della giustizia ai momenti di trasformazione e alle vicende dei poteri pubblici nella comunità.

1. Introduzione al Convegno *Tre Consigli di Stato*, *Comparando le istituzioni della giustizia amministrativa: la Francia, il Belgio, l’Italia*, organizzato dall’Università di Firenze il 3 maggio 2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. F. Patroni Griffi, *“Usi e consuetudini giudiziari” e diritto giurisprudenziale*, relazione in occasione della Tavola rotonda su *L’uso giudiziario*, nell’ambito del Seminario su *I precedenti* (Roma, Seminari “Leibniz” per la teoria e la logica del diritto, Accademia dei Lincei, 6 luglio 2017). [↑](#footnote-ref-2)
3. N. Irti, *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in [*Rivista di diritto processuale*](https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1301)*,* 2016, 917-925. [↑](#footnote-ref-3)
4. D. Simeoli, *“Vincolo” del precedente e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE: brevi note,* in *Forum dei Quaderni Costituzionali*, luglio 2016. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sviluppo questi concetti ne *Il ruolo delle Corti nella costruzione dell’ordinamento europeo*, in *Federalismi*, n.15 del 2019. [↑](#footnote-ref-5)
6. J.Kay e M.King, *Radical Uncertainty*, ed.*Little, Brown Book Group* [↑](#footnote-ref-6)